

ALLEGATO A)

CONDIZIONI GENERALI

PER LA VENDITA DEI SUINI DA MACELLO

1) MODALITA' DI ESECUZIONE

I suini potranno essere compravenduti a "peso vivo" o a "peso morto" secondo le modalità esposte nei successivi artt. 6 e 7.

Il contratto potrà essere eseguito a consegne ripartite secondo le cadenze concordate.

La consegna di ogni partita deve considerarsi contratto separato.

2) QUALITA'

I suini grassi da macello destinati al mercato nazionale secondo le disposizioni degli allegati disciplinari dei Consorzi di tutela "PARMA" e "SAN DANIELE" si intendono: sani, leali, idonei alla produzione di insaccati tipici e commercializzati (salvo quanto disposto dal presente contratto).

3) CONFIGURAZIONE DELLA PARTITA

La partita è considerata uniforme quando almeno l'80% dei suini che la compongono rientra nella fascia di peso vivo compresa tra i 155 e i 180 kg.

Nei casi in cui la suddetta percentuale non venisse raggiunta, la differenza sarà regolata con il riconoscimento di prezzo della relativa classe di peso.

4) CONSEGNE

Il ritiro della partita dovrà avvenire alla scadenza convenuta, è peraltro consentito, rispetto a detta scadenza, un ritardo massimo di sette giorni.

L'indicazione del giorno e dell'ora del ritiro della partita deve essere sei giorni prima comunicata al venditore.

Qualora ritardo o consegna si protragga oltre i sette giorni di tolleranza fissati nel primo comma, la parte adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni e, previa messa in mora da comunicare per fax o telegramma, la risoluzione del contratto.

5) MODALITA' DI RITIRO DEGLI ANIMALI

I suini compravenduti, salvo diverso accordo tra le parti, potranno essere consegnati vuoti, ovvero digiuni da almeno 12 ore o governati.

Nel caso di fornitura di animali governati verrà applicata al peso pagante una tara convenzionale da kg. 2 a kg. 6 per capo, sulla base del tipo di alimentazione e dell'orario di consegna.

I suini vengono pesati presso l'allevamento o su pesa pubblica.

L'allevatore o persona dallo stesso designata deve assistere alle operazioni di carico dei suini; è obbligato inoltre a verificare che gli animali siano caricati in maniera adeguata sul mezzo di trasporto, onde evitare che siano presenti in soprannumero o che vengano accorpate partite differenti. Il ritiro dei suini è a carico dell'acquirente che, direttamente o attraverso persona da lui designata o attraverso il vettore, dovrà collaborare alle operazioni di carico.

Il venditore e l'incaricato del ritiro degli animali, subito dopo le operazioni di pesatura e carico, deve sottoscrivere una scheda sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati: il numero e peso dei suini caricati, suddivisi tra motrice e rimorchio, la precisazione se i suini sono digiuni o governati (e da quante ore), gli eventuali difetti evidenti riscontrati sugli animali, il nominativo delle persone che assistono al carico e le eventuali sigle di identificazione della partita.

6) COMPRAVENDITA A "PESO VIVO":

- a) Nella compravendita a "peso vivo" gli animali si intendono visionati al momento del caricamento e della pesatura, senza altre condizioni salvo quanto stabilito al comma successivo;
- b) oltre ai difetti evidenti, riscontrati all'atto del caricamento degli animali (suini: malcastrati, che presentino tumefazioni, zoppi e qualsiasi altra situazione che renda il taglio anatomico non idoneo alla commercializzazione diretta), verranno riconosciuti come vizi evidenti tutti quelli accertati dall'Autorità sanitaria in macellazione o sezionatura.

7) COMPRAVENDITA A "PESO MORTO":

a) RISCHI DI VIAGGIO

La partita, salvo diversa pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

b) ARRIVO AL MACELLO

Il venditore o altra persona da lui delegata deve essere invitato a presenziare alla macellazione della propria partita per poter verificare personalmente l'esito qualitativo della consegna.

La mancata presenza del venditore, per sua scelta, comporta la tacita accettazione delle risultanze qualitative della partita stessa.

c) RESA A PESO MORTO

La resa a peso morto è ottenuta pesando la carcassa a caldo con le pese elettroniche disposte lungo la linea di macellazione e risulta dal rapporto tra il peso morto ed il peso vivo al netto, riscontrato alla partenza.

La pesatura lungo la linea di macellazione avverrà con la carcassa dissanguata e svuotata, priva di setole, unghie, testa, reni, corata, visceri ed organi genitali.

La resa di riferimento minima tollerata va dal 79,5% all'80,5%.

Qualora la resa della partita risultasse superiore od inferiore alle percentuali suindicate verrà riconosciuto o scontato un importo ottenuto moltiplicando il prezzo medio pagato, per la differenza di peso ottenuta considerando la resa convenzionale media sopraindicata compresa fra il 79,5% e l'80,5%.

Nel caso in cui la partita non venisse macellata nel giorno di consegna la resa di riferimento minima tollerata andrà dal 79% all'80%.

d) EVENTUALI DIFETTI O ANOMALIE DELLA PARTITA

Sono considerati con difetti evidenti, riscontrabili alla consegna o allo scarico, i suini malcastrati, che presentino tumefazioni, zoppi e qualsiasi altra situazione che renda il taglio anatomico non idoneo alla commercializzazione diretta.

Sono vizi altresì tutti quelli riscontrati e certificati dall'autorità sanitaria in macellazione o sezionatura.

Sono considerati vizi per i soli prosciutti o coppe riscontrabili alla rifilatura:

- a) i tagli sottopeso o sovrappeso (con riferimento ai disciplinari vigenti dei Consorzi di Parma e San Daniele – per i prosciutti - e ai listini della Camera di Commercio – per le coppe);
- b) le lettere di riferimento all'età (il suino deve avere almeno nove mesi di età);
- c) gli scarti: grassinatura (eccesso di infiltrazioni di grasso nel muscolo), strappi, ematomi, ecc.

8) PAGAMENTO

Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del venditore, per contanti al momento della consegna del suini.

Per “pagamento pronto” si intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre i 15 giorni successivi alla consegna e ritiro dei suini.

Il ritardo nei pagamenti comporta la corresponsione degli interessi conteggiati in base al *prime rate*. Ove il ritardo si protragga per oltre 15 giorni dalla messa in mora, da comunicare per telegramma o fax, il venditore può sospendere le ulteriori consegne e chiedere la risoluzione del contratto.

9) DENUNCIA DEI VIZI

I vizi immediatamente riscontrabili devono essere denunciati, via fax, entro 48 ore dalla consegna della partita.

Gli altri vizi debbono essere denunciati, sempre via fax, nel termine di 120 ore dalla consegna della partita.

10) PENALITA'

Il venditore che consegna solo animali non corrispondenti ai requisiti di qualità richiesti, o che comunque presentino difetti che possano compromettere la buona qualità dei tagli derivati dalla macellazione è passibile di una penalità il cui ammontare terrà conto della gravità del caso, dell'entità del danno arrecato e del conseguente minor realizzo ottenuto dalla vendita delle carni derivate.

La quantificazione dei danni o delle penalizzazioni deve essere trattata riservatamente fra le parti con eventuale intervento del mediatore; nel caso in cui entro 15 giorni dalla denuncia dei vizi non si raggiunga un accordo, la controversia deve essere devoluta al collegio arbitrale.

11) INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto dà diritto alla sua risoluzione; se l'inesecuzione è relativa a quota del contratto, il diritto alla risoluzione è limitato alle quote non eseguite.

E', in ogni caso, considerato inadempiente il contraente dichiarato fallito o che propone un concordato stragiudiziale o giudiziale o che, comunque, ha sospeso notoriamente i pagamenti.

La parte inadempiente dovrà risarcire i danni derivati alla controparte.

12) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili, quali gravi calamità naturali nel territorio di ritiro o consegna dei suini che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso si intende risolto per la parte da eseguire.

Sono considerate cause di forza maggiore che comportano la risoluzione del contratto i provvedimenti dell'autorità sanitaria che, riscontrata l'esistenza di malattie infettive o contagiose, dispongano il sequestro o l'abbattimento della mandria.

Se l'impedimento, per causa di forza maggiore, ha carattere temporaneo, quali scioperi di categoria od aziendali o comprovata mancanza di mezzi di trasporto, il termine di consegna è prorogato di tanti giorni quanti sono i termini dell'impedimento.

Qualora l'impedimento temporaneo superi i 15 giorni, le parti possono chiedere la modifica delle condizioni contrattuali pattuite; in caso di mancato accordo il contratto si considera risolto.

La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere e comunque non oltre due giorni, a mezzo di telegramma o fax, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova del sopraggiunto impedimento.

13) ARBITRATO

Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, inadempimento del presente contratto saranno obbligatoriamente deferite alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "*ex bono et aequo*" senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Mantova, che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare. A tutti gli effetti – ivi compresi quelli di cui agli artt. 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. – le parti si obbligano al rispetto del Regolamento arbitrale sopra richiamato.

La richiesta dell'arbitrato e le conseguenti formalità sono indicate nel regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Mantova che i contraenti dichiarano di accettare ad ogni effetto.

ALLEGATO B)

DEFINIZIONI:

AUTORITA' SANITARIA. Riveste ai fini del contratto la qualità di autorità sanitaria, il veterinario dell'A.S.L.

COMPUTO DEI TERMINI. Il termine, espresso a giorni, senza ulteriori indicazioni, scade al compimento dell'ultimo giorno senza tener conto del termine iniziale.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Si considerano festivi tutte le domeniche, i giorni festivi a tutti gli effetti civili, i sabati.

E' altresì considerato festivo il giorno del Patrono del Comune ove la merce deve essere caricata.

I giorni festivi non si computano nel termine se i termini sono indicati come giorni lavorativi.

CONTANTI. Moneta avente corso nello Stato al momento del pagamento. Sono considerati equivalenti al denaro contante gli assegni circolari.

DELEGATO. Si intende delegato ai fini del contratto il vettore, lo spedizioniere, il mediatore e la persona munita di mandato scritto, anche se non formalizzato.

FAX. Le comunicazioni via fax, per essere valide a tutti gli effetti contrattuali, debbono essere confermate a mezzo di lettera raccomandata spedita nello stesso giorno di inoltro del fax.

FORZA MAGGIORE. Avvenimento che, indipendentemente dalla volontà del debitore e del suo modo di agire, rende impossibile l'adempimento o l'esatto adempimento della sua obbligazione. Esso è imprevedibile ed inevitabile.

MEDIATORE PUBBLICO. E' mediatore pubblico la persona iscritta nei ruoli previsti dalla legge n.39/1989.

PARTITA. Per partita si intende la somma dei suini portati al macello in un'unica consegna.

PRIME RATE. Tasso fissato periodicamente dall'ABI.

VETTORE. Vettore è la persona o l'impresa che si obbliga, mediante corrispettivo, a trasferire gli animali da un luogo ad un altro.